



COMUNE DI VICOLUNGO
REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UTILIZZAZIONE DI UNO SPAZIO
ALL'INTERNO DI STRUTTURA COMUNALE.**

Il giorno, presso il Municipio di Vicolungo (NO), si sono riuniti:

- il Comune di VICOLUNGO, P. IVA / C.F.: 00437100035, con sede in Vicolungo (NO), Piazza Mazzini n.2, in persona del competente Responsabile dell'Area tecnica, Arch. Giovanni REGIS, nominato con decreto del Sindaco n.2 del 30.04.2020, nel seguito semplicemente "Comune";
- la dott.ssa Silvia PIOLA C.F. PLISLV97S51D938L, nata a Gattinara (VC), il 11.11.1997, di seguito semplicemente "Professionista";

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

- il Comune ha a disposizione una struttura denominata "Struttura ambulatoriale", sita in Vicolungo (NO), Via IV Novembre n.7, la quale comprende al proprio interno uno spazio utilizzabile per attività professionali nell'ambito della cura della salute dei cittadini, alla quale ci si riferirà nel seguito come "Spazio", ed ha autorizzato, con deliberazione della giunta comunale, 25 del 10.05.2023, la stipulazione della presente convenzione, nella considerazione che cura della salute dei cittadini costituisce criterio fondamentale per la complessiva gestione della comunità affidata all'amministrazione pubblica;
- la Professionista si propone di svolgere attività di prevenzione e cura, destinate ad una pluralità di utenti, finalizzate al perseguimento della salute, nell'ambito della propria specializzazione professionale;

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1. Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l'utilizzazione dello Spazio da parte della Professionista, a partire dal 01.06.2023 e per la durata di cui al successivo art. 3, in modo compatibile con le finalità di cui in premessa.

Art. 2. Forma contrattuale

1. Le parti concordano l'affidamento dello Spazio, per i fini e nei termini temporali sopra delineati, mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito, fatto salvo quanto precisato all'art. 4.
2. La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

Art. 3. Durata e utilizzo

1. La validità della presente convenzione è di anni UNO dal giorno della sottoscrizione; le parti potranno rinnovarla e confermarla per lo stesso periodo, mediante scambio di reciproco consenso.

2. L'utilizzo avverrà nei seguenti giorni ed orari:

giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

3. Eventuali modifiche dei giorni e orari dovranno essere necessariamente preventivamente concordate con il Comune.

Art. 4. Condizioni economiche

1. La Professionista corrisponderà al Comune un contributo periodico forfettario per i costi che l'Ente sostiene per le manutenzioni e la pulizia della struttura, nonché per le forniture idriche ed energetiche, fissato nell'importo mensile di € 50,00 (cinquanta/00) da versarsi in due rate di pari importo, aventi scadenza nelle date del 31 maggio e del 30 novembre.

Art. 5. Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, alla pulizia della struttura, nonché alle forniture idriche ed energetiche, in rispetto delle leggi vigenti e compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie.

Art. 6. Obblighi del Medico

1. La Professionista si obbliga a prendere in consegna lo Spazio, utilizzarlo con la necessaria diligenza e prudenza e restituirlo nello stesso stato della consegna, fatta salva la normale obsolescenza.

2. Si obbliga, inoltre, a consentire l'utilizzo dello Spazio esclusivamente ai propri pazienti ovvero a persone che, in ogni caso, debba ammettere in ragione della propria professione, comunque sempre alla propria presenza.

3. Al termine delle attività quotidiane, si obbliga a curare il corretto spegnimento delle luci e la chiusura degli accessi.

Art. 7. Responsabilità.

1. Durante l'utilizzazione dello Spazio, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività svolte dalla Professionista sono poste a carico del medesimo, sia per i danni eventualmente patiti dalle persone, siano essi pazienti o terzi, sia per i danni che dovessero essere arrecati allo Spazio.

2. Al riguardo, la Professionista dichiara di essere dotata di idonee polizze assicurative per la responsabilità civile e amministrativa.

Art. 8. Cessione e recesso

1. Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi.

2. E' consentito il recesso anticipato da parte della Professionista, con preavviso scritto di giorni quindici, decorrenti dalla data di protocollo, con l'unico obbligo di versare la quota del rimborso di cui all'art. 4, relativo alla frazione di semestre in cui ha utilizzato lo Spazio.

3. In presenza di giustificate motivazioni di interesse pubblico, è consentito il recesso anticipato da parte dell'Ente, con preavviso di giorni quindici, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata A/R.

IL COMUNE

LA PROFESSIONISTA
